

Carta europea dei diritti del fanciullo

RISOLUZIONE A3-0172/92

Risoluzione su una Carta europea dei diritti del fanciullo

Il Parlamento europeo,

- viste le proposte di risoluzione presentate dagli on.:

a) Casini e altri su una Carta europea dei diritti del fanciullo (B3-0035/90),

b) Ceci e altri sullo sfruttamento sessuale, la pornografia e la prostituzione, nonché sul traffico di bambini in Europa (B3-0505/90),

c) Ferri su una maggiore protezione dell'infanzia, in particolare per quanto riguarda i casi di bambini scomparsi (B3-2166/90),

d) Sisó Cruellas sul maltrattamento dei bambini (B3-1669/91),

- viste le petizioni:

a) n. 430/90, presentata dalla sig.ra Kaloudakis, di nazionalità greca, à nome del «Movimento non allineato delle donne», relativa all'abuso sessuale di un minorenne da parte del padre; e

b) n. 588/90, presentata dal sig. Bilburn, di nazionalità britannica, sulla pornografia infantile e l'abuso sessuale di bambini.

- viste le proprie risoluzioni del 12 luglio 1990 in merito alla Convenzione sui diritti del fanciullo (1) e del 13 dicembre 1991 sui problemi dei bambini nella Comunità europea (2),

- vista la propria risoluzione del 12 aprile 1989 sulla Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali (3),

- vista la propria risoluzione del 26 maggio 1989 sulla sottrazione di minori (4),

- vista la propria risoluzione del 13 maggio 1986 su una Carta europea dei bambini degenti in ospedale (5),

- visti il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (6); il regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione sul diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (7); le direttive del Consiglio 90/364/CEE sul diritto di soggiorno, 90/365/CEE sul diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale e 90/366/CEE sul diritto di soggiorno degli studenti (8).

- vista la direttiva del Consiglio 77/486/CEE relativa alla scolarizzazione dei figli dei lavoratori migranti (9),

- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,

- vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

- viste la Convenzione 105 del Consiglio d'Europa sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia di custodia dei bambini e sul ristabilimento della custodia dei bambini e la Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione di minorenni,

- visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per i diritti della donna (A3-0172/92),

A. considerando che l'infanzia di un individuo e le caratteristiche particolari dell'ambiente familiare e sociale ne determinano in buona parte la successiva vita da adulto,

B. sottolineando in particolare il ruolo fondamentale che la famiglia e la sua stabilità svolgono nello sviluppo armonico ed equilibrato del bambino,

C. considerando che i bambini sono una delle categorie più sensibili della popolazione, con esigenze specifiche che occorre soddisfare e proteggere,

D. considerando che numerosi testi internazionali hanno riconosciuto come tali esigenze generino una serie di diritti per i bambini e comportino pertanto obblighi per i genitori, lo Stato e la società;

1. ricorda che, nelle summenzionate risoluzioni del 12 luglio 1990 e 13 dicembre 1991 ha invitato gli Stati membri a aderire senza riserve alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo;

2. ritiene che, non appena tutti gli Stati membri della Comunità l'abbiano ratificata, anche la Comunità dovrebbe aderire a tale Convenzione;

3. ritiene tuttavia che i bambini della Comunità soffrano a causa di problemi specifici e che saranno particolarmente interessati da alcuni fenomeni derivanti dal processo di integrazione europea e dalla realizzazione del mercato interno;

4. ritiene pertanto necessari strumenti comunitari specifici che basandosi sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, consentano di affrontare i problemi che l'integrazione europea comporta per i minori, in relazione ai quali non esistono disposizioni nelle legislazioni degli Stati membri;

5. chiede alla Commissione giuridica dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa di intensificare i suoi lavori in materia di diritto di famiglia, in particolare quelli che riguardano l'applicabilità della Convenzione dei

diritti dell'uomo ai bambini, studiando la possibilità di mettere a punto un protocollo aggiuntivo a tale Convenzione che tenga maggiormente conto dei diritti del fanciullo;

6. invita gli Stati membri a designare un difensore dei diritti dell'infanzia, allo scopo di tutelarne a livello nazionale i diritti e gli interessi, di riceverne le richieste e le lamentele e di vigilare sull'applicazione delle leggi che la proteggono, nonché di informare e orientare l'azione dei pubblici poteri a favore dei diritti del fanciullo;

7. chiede agli organismi comunitari competenti di procedere anch'essi alla nomina di un difensore dei diritti dell'infanzia avente gli stessi poteri in ambito comunitario;

8. invita la Commissione a presentare proposte concrete miranti ad azioni adeguate che favoriscano una politica nel settore della famiglia e un progetto di Carta comunitaria dei diritti del fanciullo che contenga i principi minimi e si basi sulle definizioni di seguito riportate:

8.1. si intende per fanciullo ogni essere umano di età inferiore ai 18 anni, a meno che, in virtù della legislazione nazionale applicabile, abbia raggiunto la maggiore età anteriormente a tale data; agli effetti penali l'età di 18 anni è considerata l'età minima per l'assunzione delle proprie responsabilità;

8.2. ogni fanciullo, cittadino della Comunità europea, deve godere di tutti i diritti enunciati in questa Carta, secondo le modalità stabilite dalle legislazioni nazionali e secondo i principi del diritto comunitario;

8.3. ogni fanciullo che, a prescindere dalla sua origine, sia a carico di un cittadino di uno Stato membro che svolge o abbia svolto un'occupazione, o che risieda in un altro Stato membro, deve potersi avvalere su questo territorio di tutti quei diritti e vantaggi che la legislazione comunitaria in materia di libera circolazione dei lavoratori e di diritto di soggiorno riconosce alla sua famiglia;

8.4. i fanciulli originari di paesi terzi, i cui genitori risiedano legalmente in uno Stato membro della Comunità e i fanciulli rifugiati o apolidi riconosciuti come tali che risiedano in tale Stato membro, devono potersi avvalere dei diritti elencati -in questa Carta, secondo la legislazione nazionale e senza pregiudizio dei limiti che per alcuni di questi diritti possano derivare dal diritto comunitario;

8.5. sul territorio della Comunità nessun fanciullo potrà essere oggetto di discriminazioni per motivi di nazionalità, filiazione, orientamento sessuale, origine etnica, colore, sesso, lingua origine sociale, religione, credenze, stato di salute o altre circostanze, né per nessuno di questi motivi imputabile ai suoi genitori;

8.6. i fanciulli provenienti da paesi terzi, i cui genitori risiedano legalmente in uno Stato membro, devono godere su tale territorio della stessa parità di trattamento riservata ai loro connazionali nelle materie contemplate dai relativi accordi di associazione o cooperazione firmati dalla Comunità e da tali paesi terzi;

8.7. le disposizioni della presente Carta non possono in nessun caso limitare i diritti e le libertà riconosciuti al fanciullo dalle legislazioni nazionali o dagli strumenti internazionali a cui gli Stati membri abbiano aderito;

8.8. ogni fanciullo ha diritto alla vita; qualora i suoi genitori o le persone incaricate della sua tutela non siano in condizione di assicurarne la sopravvivenza e lo sviluppo, gli Stati membri devono garantirgli la protezione e le cure necessarie, così come adeguati mezzi di sussistenza minimi sufficienti, promuovendo e agevolando la prestazione delle cure necessarie da parte di persone o famiglie disposte a farlo, o mediante l'intervento diretto dei poteri pubblici qualora ciò non sia possibile;

8.9. ogni fanciullo deve essere registrato al momento della nascita e ha diritto a un nome e a una nazionalità; ogni fanciullo che al momento della nascita non abbia diritto ad acquisire la nazionalità dei genitori, o almeno di uno di essi, dovrà poter acquisire la nazionalità dello Stato nel cui territorio è nato, sempreché ciò sia contemplato dalla legislazione dello Stato in questione;

8.10. ogni fanciullo ha diritto alla protezione della sua identità e all'occorrenza, deve poter venire a conoscenza di determinate circostanze relative alle sue origini biologiche, entro i limiti imposti dalle legislazioni nazionali per la tutela dei diritti dei terzi; devono essere determinate le condizioni in base alle quali si daranno al fanciullo le informazioni relative alle sue origini biologiche, e lo si proteggerà dalla divulgazione di tali informazioni da parte di terzi;

8.11. ogni fanciullo ha il diritto di avere dei genitori o, in loro mancanza, di avere a sua disposizione persone o istituzioni che li sostituiscano; il padre e la madre hanno una responsabilità congiunta quanto al suo sviluppo e alla sua istruzione; è loro obbligo prioritario procurare al fanciullo una vita dignitosa e assicurargli, nella misura consentita dalle loro risorse finanziarie, i mezzi per soddisfare le sue necessità; gli Stati membri devono assicurare ai genitori l'opportuna assistenza per le responsabilità che competono loro, nell'ambito di organismi, servizi e strutture sociali corrispondenti; i genitori che lavorano devono inoltre poter ottenere permessi per prendersi cura dei figli;

8.12. in caso di decesso dei genitori, gli Stati membri devono disporre dei meccanismi necessari per occuparsi del futuro dei bambini rimasti orfani; in questo senso, prevale la volontà dei genitori deceduti qualora sia stata espressa e sia possibile rispettarla; gli Stati membri devono assumere la responsabilità del rispetto della volontà dei genitori deceduti e adottare le misure necessarie per mantenere uniti gli orfani di una stessa famiglia evitando in ogni caso la loro separazione; gli Stati membri devono inoltre creare i centri necessari per l'accoglienza degli orfani;

8.13. in caso di separazione di fatto, separazione legale, divorzio dei genitori o nullità del matrimonio, il fanciullo ha il diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori, i quali hanno gli stessi obblighi, anche se uno dei due risiede in un altro paese, a meno che l'organismo competente dello Stato membro interessato dichiari ciò incompatibile con la salvaguardia degli interessi del fanciullo; devono essere applicate prima le misure opportune per impedire che i fanciulli siano illegalmente sequestrati, trattenuti o non restituiti, da parte di uno dei

genitori o di terzi, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in uno Stato membro o in un paese terzo; i procedimenti legali previsti devono poter consentire una soluzione economica e rapida delle controversie ed essere facilmente attuabili in tutta la Comunità;

8. 14. ogni decisione familiare, amministrativa o giudiziaria che si riferisca al fanciullo dovrà essere ispirata in modo prioritario alla difesa e salvaguardia dei suoi interessi; a questo fine, e sempreché ciò non implichi alcun rischio o pregiudizio per il fanciullo, questi deve essere ascoltato fin da quando la sua maturità e la sua età lo consentano; allo scopo di favorire la decisione da parte delle persone competenti, il fanciullo deve essere ascoltato specialmente in tutti quei procedimenti e decisioni che implicino la modifica dell'esercizio della patria potestà, la determinazione della tutela e dell'affidamento, la designazione del suo tutore legale, il suo affidamento in adozione o l'eventuale collocamento in un'istituzione familiare, educativa o di reinserimento sociale; a questo proposito il rappresentante dello Stato o il suo equivalente dovrà essere parte in causa in tutte le procedure con il compito principale di tutelare i diritti e gli interessi del fanciullo;

8. 15. ogni fanciullo i cui genitori, o uno di essi, si trovino a scontare una pena detentiva, deve poter mantenere con essi gli adeguati contatti; i fanciulli in tenera età che convivono con la madre nelle carceri devono potersi avvalere di infrastrutture e cure adeguate; gli Stati membri devono garantire a questi fanciulli la formazione scolastica al di fuori dell'ambito carcerario;

8. 16. gli Stati membri devono incoraggiare, sempreché sia possibile e conforme alle legislazioni nazionali e alle convenzioni internazionali, l'adozione dei fanciulli abbandonati che si trovino sul loro territorio, previa autorizzazione dei genitori o dei tutori o dopo un periodo stabilito per legge di abbandono effettivo; tutta la relativa legislazione deve mirare in primo luogo all'interesse del fanciullo; i bambini abbandonati, così come quelli privati in modo temporaneo o definitivo dell'ambiente familiare, devono poter godere in tutti i casi di una protezione e di un aiuto speciali;

8. 17. ogni fanciullo ha il diritto di vivere con i suoi genitori naturali, legali o adottivi; ogni fanciullo, che sia o meno cittadino di uno Stato della Comunità, ha il diritto di:

a) stabilirsi con suo padre o madre, occupato/a e cittadino/a di uno Stato membro, sul territorio di quello Stato membro dove egli/ella è o è stato/a occupato/a;

b) risiedere sul territorio di un altro Stato membro dove suo padre o sua madre abbia ottenuto il permesso di soggiorno, conformemente alle modalità contemplate in materia dalla legislazione comunitaria; gli Stati membri permetteranno, se ciò è contemplato dalle loro legislazioni nazionali, che i fanciulli originari di paesi terzi si riuniscano ai loro genitori, cittadini di paesi terzi, quando questi risiedono legalmente sul territorio di uno Stato comunitario; sarà inoltre permessa la riunione dei figli con i genitori anche qualora sia in corso una procedura amministrativa o giudiziaria per la concessione a questi ultimi della residenza o della nazionalità;

8.18. ogni fanciullo cittadino di uno Stato membro ha il diritto di circolare liberamente sul territorio della Comunità, di uscirne e di tornarvi quando lo desidera, rispettando in ogni caso i diritti e i doveri inerenti alla patria potestà;

8.19. ogni fanciullo ha il diritto al rispetto dell'integrità fisica e morale della sua persona;

qualora sia sottoposto a tortura e a trattamenti inumani, crudeli o degradanti, da parte di qualsivoglia persona, sia a livello pubblico che privato, tale circostanza verrà considerata un'aggravante speciale; gli Stati membri devono assicurare una protezione speciale ai fanciulli vittime di tortura, maltrattamenti, sevizie o sfruttamento da parte di membri della loro famiglia o delle persone incaricate della loro tutela; oltre a ciò, gli Stati membri devono assicurare a questi fanciulli il proseguimento della loro istruzione e un trattamento adeguato ai fini del reinserimento sociale;

8.20. la Comunità e gli Stati membri dovranno includere nei loro programmi di aiuti allo sviluppo progetti specifici di collaborazione con paesi non comunitari intesi a combattere sia la delinquenza infantile organizzata, sia le repressioni brutali nei confronti dei fanciulli;

8.21. ogni fanciullo ha diritto all'obiezione di coscienza, secondo le legislazioni in vigore negli Stati membri; nessun fanciullo di età inferiore a 18 anni può essere obbligato a partecipare direttamente a conflitti bellici o altri conflitti armati;

8.22. ogni fanciullo ha diritto alla libertà; nessun fanciullo potrà essere sottoposto a detenzione o segregazione illegale o arbitraria;

8.23. ogni fanciullo ha diritto alla certezza giuridica; i fanciulli presunti autori di un reato hanno il diritto di avvalersi di tutte le garanzie di un regolare processo, ivi compreso il diritto a godere di un'assistenza legale speciale e adeguata per la presentazione della difesa; nel caso in cui un fanciullo sia dichiarato colpevole di un reato, si eviterà di privarlo della libertà o di detenerlo in una istituzione penitenziaria per adulti; egli sarà invece sottoposto a un trattamento adeguato, da parte di personale specializzato, in modo da essere rieducato e in seguito reinserito nella società;

8.24. ogni fanciullo ha il diritto di ricevere e comunicare idee e informazioni, nonché di esprimere la sua opinione; a questo fine ha il diritto di costituire associazioni, a patto che ciò non pregiudichi i diritti di terzi, e secondo le norme stabilite a questo proposito dalle legislazioni nazionali;

8.25. ogni fanciullo ha diritto alla libertà di coscienza, di pensiero e di religione, senza pregiudizio per le responsabilità che le legislazioni nazionali riservano in materia ai genitori o alle persone incaricate della sua tutela;

8.26. ai fini della protezione dei minori auspica un controllo più rigoroso delle attività delle sette o dei nuovi

movimenti religiosi che possono avere ripercussioni negative sui fanciulli nell'ambito educativo, culturale e sociale, e di conformarsi alla raccomandazione 1178 del Consiglio d'Europa del 5 febbraio 1992 che chiede in particolare che il programma generale d'istruzione comprenda informazioni concrete sulle religioni più importanti e sulle loro varianti principali, nonché sui principi dello studio comparativo delle religioni, sull'etica e sui diritti personali e sociali;

8.27. ogni fanciullo ha il diritto di sviluppare la propria cultura, praticare la propria religione o le proprie credenze e utilizzare la propria lingua;

8.28. ogni fanciullo ha diritto al riposo, al gioco, alla partecipazione volontaria ad attività sportive; deve poter fruire inoltre di attività sociali, culturali e artistiche;

8.29. ogni fanciullo ha diritto a non essere oggetto, da parte di terzi, di intrusioni ingiustificate nella sua vita privata o in quella della sua famiglia, né vittima di oltraggi illegali;

8.30. ogni fanciullo ha diritto alla salute; ogni fanciullo deve poter godere di un ambiente non inquinato, di un alloggio salubre e di un'alimentazione sana; nessun fanciullo può essere sottoposto a trattamenti inutili, a sperimentazioni scientifiche o terapeutiche né essere sottoposto, senza la debita autorizzazione dei genitori o delle persone incaricate della sua tutela, ad analisi volte alla scoperta di possibili malattie; nessun fanciullo può inoltre essere oggetto di trattamenti discriminatori, a causa di malattia, nei centri d'assistenza familiare o sanitaria;

8.31. la Carta europea dei diritti del fanciullo contenuta nella summenzionata risoluzione del Parlamento europeo del 13 maggio 1986 (10) deve figurare come allegato; è opportuno che la Commissione presenti proposte concrete in tal senso;

8.32. il fanciullo dovrà esser protetto dalle malattie sessuali e ricevere a tal fine le necessarie informazioni; inoltre deve avere accesso all'educazione in materia sessuale e all'assistenza medica necessaria anche per quanto riguarda le misure intese al controllo delle nascite, nel rispetto delle convinzioni filosofiche e religiose;

8.33. ogni fanciullo deve disporre di servizi sociali adeguati nell'ambito familiare, scolastico e del reinserimento sociale;

8.34. ogni fanciullo deve potersi avvalere delle prestazioni di previdenza sociale, secondo le modalità previste dalle varie legislazioni nazionali interessate;

8.35. ad ogni fanciullo dovrà essere garantita in ambito comunitario la parità di opportunità per quanto riguarda l'accesso all'istruzione e alla sicurezza sociale;

8.36. ogni fanciullo portatore di handicap deve poter:

a) usufruire di attenzione e di cure speciali;

b) ricevere un'istruzione e una formazione professionale adattate, che consentano la sua integrazione sociale in un centro normale o specializzato;

c) partecipare ad attività sociali, culturali e sportive;

ogni fanciullo handicappato deve poter accedere a un impiego che sia consono alle sue aspirazioni, alla sua formazione e alle sue capacità;

8.37. ogni fanciullo ha diritto all'istruzione; gli Stati membri devono assicurare a ogni fanciullo un'istruzione primaria, obbligatoria e gratuita; gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire a tutti la possibilità di accesso all'istruzione secondaria e universitaria; l'istruzione dei fanciulli deve favorire allo stesso tempo la loro preparazione alla vita attiva e lo sviluppo della loro personalità e ispirarsi al rispetto sia dei diritti dell'uomo che delle differenze culturali nazionali di altri paesi o regioni, e all'eliminazione del razzismo e della xenofobia; tale istruzione deve inoltre permettere la conoscenza delle modalità di funzionamento della vita politica e sociale; l'ammissione di un fanciullo a qualunque istituto che si avvalga di finanziamenti pubblici non può dipendere dalla situazione economica dei genitori, dalle loro origini sociali, razziali o etniche, dal loro orientamento sessuale né dal fatto che siano o meno credenti; tutti i bambini hanno diritto a ricevere una idonea informazione ed educazione sessuale; la formazione scolastica di un fanciullo non può essere limitata o interrotta a causa di malattie non infettive o non contagiose per gli altri fanciulli; è compito degli Stati membri proteggere particolarmente i fanciulli, in rapporto alla loro età, dai messaggi pornografici e violenti;

8.38. ogni fanciullo cittadino di uno Stato membro avrà in particolare diritto a:

a) ricevere, sul territorio di tale Stato, l'insegnamento nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro;

b) godere sul territorio di un altro Stato membro, dove uno dei genitori, cittadino di uno Stato membro, eserciti o abbia esercitato un'attività salariata, dell'insegnamento gratuito in una delle lingue ufficiali dello Stato ospitante; gli Stati membri incoraggeranno inoltre, nei limiti del possibile, l'insegnamento di una delle loro lingue ufficiali ai propri cittadini fanciulli residenti in altri Stati membri;

c) trasferirsi nello Stato membro di sua scelta per compiere i propri studi alle condizioni previste dalla direttiva 90/366/CEE (11), relativa al diritto di soggiorno degli studenti;

8.39 ogni fanciullo deve essere protetto da qualunque tipo di sfruttamento economico; nessun fanciullo può essere costretto a eseguire un lavoro che ne metta in pericolo la salute fisica e mentale, lo sviluppo, o che leda il suo diritto all'istruzione di base; nessun fanciullo deve iniziare a lavorare in modo permanente prima dei 16 anni di età, e in nessun caso prima di aver terminato il periodo di formazione scolastica obbligatoria;

le legislazioni degli Stati membri dovranno essere ravvicinate, avendo come base la legislazione nazionale che maggiormente protegge il fanciullo, in relazione, fra l'altro, ai seguenti aspetti:

a) l'età minima ammessa per ottenere un lavoro;

b) la definizione di tutte le eccezioni che si possono prevedere a questa regola e le relative condizioni, nonché in particolare le eccezioni relative ai lavori considerati leggeri, i lavori nel mondo dello spettacolo e della cultura, i lavori nell'azienda familiare, e il lavoro temporaneo in aziende o centri di formazione professionale contemplato nei programmi di insegnamento, nonché il lavoro stagionale;

c) è fatto comunque divieto di impiegare i fanciulli in lavori basati sull'uso di sostanze pericolose, sotterranei o notturni, o che prevedano ore straordinarie;

d) le condizioni in cui saranno vietati i lavori suscettibili di mettere in pericolo la loro salute, la loro istruzione o il loro sviluppo morale e fisico;

8.40. ogni fanciullo di età superiore ai 16 anni che svolga un lavoro ha diritto a una remunerazione decorosa e sufficiente; qualora svolga un lavoro uguale a quello di un adulto e alle stesse condizioni, deve godere di pari trattamento per tutto quanto si riferisca alla remunerazione, all'accesso alla formazione professionale, alla previdenza sociale, alle condizioni di lavoro e alle norme di igiene e sicurezza; ogni fanciullo che abbia terminato il ciclo scolastico ha diritto a un adeguato regime di aiuti per la ricerca di un posto di lavoro in caso di disoccupazione, soprattutto se di lunga durata;

8.41. ogni fanciullo deve essere protetto da qualsiasi forma di schiavitù, violenza o sfruttamento sessuale; si adotteranno le misure opportune per impedire che sul territorio comunitario un fanciullo possa essere sequestrato, venduto o sfruttato a fini di prostituzione o di produzione di materiale pornografico o che nella Comunità si prepari o si sostenga lo sfruttamento sessuale dei fanciulli al di fuori del territorio comunitario;

8.42. ogni fanciullo ha diritto a essere protetto contro la droga ed è pertanto obbligo degli Stati membri promuovere campagne di informazione sui rischi insiti nel consumo di droga, sulla prevenzione e sulla riabilitazione, in termini che siano accettabili per la sua intelligenza e non ne feriscano la sensibilità;

8.43. ogni fanciullo ha diritto ad essere protetto contro l'utilizzazione della sua immagine in modo lesivo per la sua dignità;

8.44. i fanciulli originari di paesi terzi che richiedano lo status di rifugiato in uno Stato membro devono potersi avvalere in tale Stato della debita protezione e assistenza, per tutto il periodo in cui la loro domanda è sottoposta a esame;

8.45. gli Stati membri sono tenuti ad attuare e rendere effettivi i diritti previsti nella Carta con leggi, provvedimenti amministrativi, impegni di spesa ed ogni altro intervento idoneo;

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al Consiglio d'Europa.

(1) G.U. C 231 del 17.09.1990, pag. 170.

(2) G.U. C 13 del 20.01.1992, pag. 534.

(3) G.U. C 120 del 16.05.1989, pag. 51.

(4) G.U. C 158 del 26.6.1989, pag. 391.

(5) G.U. C 148 del 16.06.1986, pag. 37.

(6) G.U. L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

(7) G.U. L 142 del 30.06.1970, pag. 24.

(8) G.U. L 180 del 13.07.1990, pag. 26

(9) G.U. L 199 del 6.08.1977, pag. 32

(10) G.U. n. 148 del 16.6.1986. pag. 37.

(11) G.U. n. L 180 del 30.7.1990, pag. 30.